

ONERI, OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI

L'art. 10 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22, stabilisce che «gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'Allegato B, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti». Il medesimo articolo disciplina poi al comma 2 l'ordine di priorità tra le diverse opzioni che il produttore di rifiuti speciali ha a disposizione per assolvere ai propri obblighi di smaltimento.

Con queste due disposizioni il legislatore ribadisce che **il costo dello smaltimento deve essere sostenuto da chi produce o detiene il rifiuto**, secondo il principio «**chi inquina paga**».

L'art. 50 del D. Lgs. 05/02/1997 n. 22, stabilisce, fatto salvo quanto disposto dall'art. 51 comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43 comma 2, 44 comma 1 e 46 commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000. a lire 1.200.000.=.

Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000. a lire 300.000.=.

2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9 comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.

L'art.51 del D. Lgs 05/02/1997 n. 22, stabilisce che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:

a) con la pena dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno, o con l'ammenda da lire 5.000.000.= a lire 50.000.000.= se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da lire 5.000.000.= a lire 50.000.000.= se si tratta di rifiuti pericolosi;

2) Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li ammettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attività di gestione rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.


Empty Cartridge Service sas di Marrazzo Fiorella & C.

Viale Espinasse 141 – 20156 Milano
Tel 02 33.49.65.67 – Fax 02 38.00.91.28
P.I.V.A. 13169580159 – Reg. Imp. 1622028


Introducendo la normativa...

La legge nr. 22 del 05 Febbraio 1997, noto come “Decreto Ronchi”, è un Decreto attuativo alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi.

Questo Decreto, regola la gestione dei rifiuti e li divide in:



Tutti i rifiuti, sono a loro volta classificati secondo la loro destinazione finale:



I primi, sono quelli destinati allo smaltimento, quindi alle comuni discariche.

I secondi possono essere smaltiti o riciclati, per essere reimpiegati nei cicli produttivi (ad esempio la carta e la plastica ecc.).

Una delle maggiori categorie di rifiuti prodotti in un ufficio sono:

- Toner, cartucce per stampanti laser, cartucce per stampanti a getto d'inchiostro, nastri per stampanti ad impatto, nastri per macchine da scrivere esausti - tutti questi sono rifiuti Speciali non Pericolosi.

Il Decreto Ronchi ha associato, come previsto dalla normativa da cui deriva, dei codici C.E.R. (Codice Europeo dei Rifiuti) per qualsiasi tipologia di rifiuto.

Per il caso sopra riportato, il codice C.E.R. attribuito, è:

- Toner, etc.: 08 03 09 se destinato allo smaltimento;
20 01 04 se destinato al recupero

Questa tipologia di rifiuto, secondo il Decreto “Ronchi”, NON E' ASSIMILABILE AGLI URBANI, e pertanto deve essere GESTITO in modo separato, tramite operatori espressamente autorizzati dalle autorità competenti.

I controlli in materia possono essere effettuati da vari enti: N.O.E. (Nuclei Operativi Ecologici), Ispettori di U.S.L. o A.S.L. (Unita/Aziende Sanitarie Locali), Guardia di Finanza, polizia municipale etc.

Il mancato rispetto delle regole comporta severe sanzioni....